

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
di concerto con
l'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 che ha approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021-2023;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono state determinate in **340.000.000,00 euro** le assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per l'anno 2020 e che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "*spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità*";

CONSIDERATO che, a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2020, con le norme di seguito specificate sono stati autorizzati i seguenti interventi:

- contributo di € **6.000.000,00** in favore delle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i.);
- contributo straordinario dell'importo di € **3.000.000,00** quale *una tantum* in favore dei comuni che hanno concluso processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato nel periodo dall'1.1.2010 alla data di entrata in vigore della L.r. n. 27/2016 (lett. e-*quater* co 6 art. 15 L.r. n. 8/2018 e s.m.i.);
- contributo di € **2.814.366,36** per far fronte alle emergenze finanziarie dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2016 (comma 8*bis* dell'art. 6 della L.r. n. 9/2015, comma 9 dell'art. 1 della L.r. n. 27/2016, comma 5 dell'art. 19 della L.r. n. 8/2017, art. 3 L.r. n. 19/2017 e art. 4 della L.r. n. 9/2019);
- compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale per l'anno 2019, pari a € **679.535,19** prevista dall'art.19 della L.r. n. 8/2018 e dal comma 2 dell'art. 39 della L.r. n.1/2019;
- contributo alle Associazioni di comuni e loro amministratori, previsto dall'art. 9 della L.r. n. 8/2018 e determinato in € **800.000,00** dalla Conferenza Regione -Autonomie locali nelle sedute del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018;

- contributo dell'importo complessivo di € **2.000.000,00** da riconoscere ai comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle in considerazione di particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio (comma 1 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e comma 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di € **1.000.000,00** per l'implementazione dell'attività di cargo dell'aeroporto di Comiso previsto dai commi 2 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- riserva di € **6.500.000,00** da destinare alle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (commi 3 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018, 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019 e 5 dell'art. 12 della L.r. n. 10/2019);
- contributo da riconoscere ai comuni commissariati per infiltrazioni mafiose per l'importo complessivo di € **1.000.000,00** (commi 5 dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di € **1.000.000,00** da riconoscere al comune di Agrigento (commi 6, lett. a), dell'art.15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di € **1.500.000,00** da riconoscere al comune di Siracusa (commi 6, lett. b), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo di € **1.000.000,00** da riconoscere al comune di Ragusa (commi 6, lett. c), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo da riconoscere, per l'importo complessivo di € **1.000.000,00**, ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015 (comma 6, lett. d), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo da riconoscere, per l'importo complessivo di € **1.000.000,00** al comune di Messina ed ai comuni che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionale dell'1 ottobre 2009 (commi 6, lett. e), dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di € **1.000.000,00** da concedere ai comuni che hanno conseguito la "bandiera blu" e la "bandiera verde" (commi 9 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario da concedere, per l'importo complessivo di € **1.000.000,00**, ai comuni che hanno conseguito riconoscimento di "borgo più bello d'Italia" e quello di "borgo dei borghi" (commi 10 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario per l'importo complessivo di € **5.000.000,00**, da concedere ai comuni che nell'anno 2019 hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU (commi 11 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di € **300.000,00** da concedere ai comuni che hanno subito danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009 (commi 16 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- contributo straordinario di € **600.000,00** da concedere al comune Lipari destinato a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX (commi 17 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- somma di € **150.000,00** destinata a promuovere l'insediamento di sezioni distaccate degli Uffici giudiziari nei comuni di Mistretta, Nicosia e Modica (commi 13 e 14 dell'art.15 della L.R. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);
- riserva di € **5.000.000,00** destinata alle comunità alloggio per disabili psichici (commi 18 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 e 3 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019);

- somma di € 2.000.000,00 destinata al riequilibrio tra i comuni delle assegnazioni regionali di parte corrente *pro-capite* per l'anno 2020 (comma 1 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020);
- somma di € 100.000,00 destinata alla reinscrizione di somme cancellate dai sottoconti di T.U.R. (comma 6bis dell'art. 21 della L.r. n. 8/2018 e ss.mm.ii.);
- riserva di € 1.600.000,00 da destinare al rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori dei comuni in dissesto (comma 16 dell'art. 1 L.r. n. 9/2020);
- applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 (stabilizzazioni "con copertura quinquennale"), ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della L.r. n. 1/2019 per complessivi di € 1.970.000,00;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;*

VISTO il comma 15 del citato art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15bis del citato art. 7 della L.R. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di *"spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità"*;

VISTO il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10

dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO il comma 4 dell'art. 15 della L.r. n. 8/2018 il quale prevede che, a sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2018-2020, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il D.A. n. 351 del 23 ottobre 2020 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2020 - è stato approvato il riparto provvisorio della somma complessiva di € 292.263.210,22, a titolo di trasferimenti correnti per l'anno 2020 in favore dei Comuni dell'Isola;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stata, altresì, autorizzata l'assegnazione in favore dei Comuni delle prime tre trimestralità dei trasferimenti in argomento per l'anno 2020, riservandosi di procedere all'assegnazione della quarta trimestralità a seguito del riparto *definitivo da effettuare "dopo l'assegnazione delle risorse destinate a titolo di riserva"* al fine di *"riequilibrare le somme assegnate"*, secondo la previsione del comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, di modifica del citato comma 3 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014;

VISTO il documento (trasmesso con nota prot. n. 2529 del 23 febbraio 2021) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta dei giorni 4-11 febbraio 2021 nel corso della quale, tra l'altro, viene stabilito che dall'importo complessivo da ripartire per l'anno 2020, venga riconosciuto al comune di Trecastagni, quale *una tantum* da attribuire al medesimo Comune a titolo di riserva destinata ai comuni sciolti per mafia;

VISTO il documento (trasmesso con nota prot. n. 5658 del 14 aprile 2021) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 7 aprile 2021 nel corso della quale, tra l'altro, è stato convenuto di:

- riconoscere al comune di Trecastagni la somma complessiva di € 40.996,76 (pari ai 10/12 dell'importo annuo che si sarebbe potuto assegnare se non fossero intervenute le elezioni), cui provvedere, per € 35.699,05, utilizzando una disponibilità residua impegnata a titolo di trasferimenti regionali per l'anno 2015 e, limitatamente all'importo di € 5.297,71, a valere sui trasferimenti per l'anno 2020;
- procedere al riparto definitivo dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 con le stesse modalità adottate negli scorsi anni e confermando le analoghe fasce demografiche, i relativi importi, nonché i medesimi pesi da attribuire ai due criteri principali (popolazione e assegnazione 2019) già considerati in sede di riparto provvisorio;

- provvedere, contestualmente, al riparto tra i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti della riserva di € 2.000.000,00 destinata dal comma 1 dell'art.1 della L.r. n. 9/2020 al riequilibrio delle assegnazioni regionali *pro-capite* anno 2020;

CONSIDERATO che, al netto delle riserve di legge e dell'accantonamento in favore del Comune di Trecastagni, le assegnazioni ai Comuni siciliani di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., da ripartire per l'anno 2020, risultano rideterminate in € 291.980.800,74;

VISTA la nota prot. n. 5848 del 19 aprile 2021 con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha relazionato in ordine al riparto delle predette somme di € 291.980.800,74 e di € 2.000.000,00, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 7 aprile 2021 e dei lavori del gruppo tecnico incaricato di definire i dettagli tecnici per il riparto della richiamata riserva da destinare ai sensi del comma 1 dell'art.1 della L.r. n. 9/2020;

CONSIDERATO necessario - in conformità a quanto convenuto nel corso della richiamata seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 7 aprile 2021 - effettuare il riparto definitivo dei trasferimenti regionali per l'anno 2020 e della riserva destinata al riequilibrio delle assegnazioni regionali *pro-capite* per l'anno 2020 in favore dei Comuni, come di seguito precisato:

a) attribuire i seguenti importi, da ripartire tra i comuni appartenenti alle medesime fasce demografiche considerate in sede di riparto provvisorio, tenendo conto della popolazione al 1° gennaio 2019 e del totale delle risorse da ripartire:

1^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	1.000 abitanti	€ 11.500.000,00
2^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	3.000 abitanti	€ 51.000.000,00
3^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	5.000 abitanti	€ 60.000.000,00
4^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	10.000 abitanti	€ 42.016.512,79
5^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	20.000 abitanti	€ 30.554.027,76
6^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	60.000 abitanti	€ 44.790.556,94
7^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai	100.000 abitanti	€ 12.863.973,79
8^ fascia – Comuni con pop. superiore a	100.000 abitanti	€ 36.411.027,17.

b) attribuire, in applicazione del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., come già effettuato in sede di riparto provvisorio i seguenti pesi, differenziati per singole classi demografiche, ai due criteri principali (**popolazione ed assegnazione 2019**):

Fascia	Peso "popolazione"	Peso "assegnazione 2019"
1^ fascia	12 %	88 %
2^ fascia	11 %	89 %
3^ fascia	10 %	90 %
4^ fascia	9 %	91 %
5^ fascia	8 %	92 %
6^ fascia	7 %	93 %
7^ fascia	6 %	94 %
8^ fascia	5 %	95 %.

c) procedere (destinando complessivi € 32.978,41) alla perequazione delle quote determinate secondo i predetti criteri, al fine di garantire - in virtù delle disposizioni sopra richiamate e tenuto conto della comunicazione del competente Servizio 2 del Dipartimento regionale

delle Autonomie locali di cui alla nota prot. n. 867 del 20 gennaio 2021 rettificata con nota prot. n. 4354 del 18 marzo 2021 - le “quote complementari” del fabbisogno finanziario relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato degli enti locali a carico degli stessi nell’anno 2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell’art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;

- d) procedere (destinando complessivi € **2.737.890,40**) alla perequazione delle quote determinate, secondo i predetti criteri, in favore dei Comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi *un’assegnazione* non inferiore a quella dell’anno 2015, come disposto dal comma 7 dell’art.1 L.r. n. 9/2020;
- e) considerare, altresì, ai fini del riequilibrio delle assegnazioni (perequate come sopra precisato) i seguenti importi:
- € 8.100.000,00 assegnati, con il DDG n. 71 del 30 marzo 2021, per il rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
 - € 1.000.000,00 assegnati, con il DDG n. 438 del 9 dicembre 2020, ai comuni commissariati per infiltrazione mafiosa, nonché la somma di € 40.996,76 da riconoscere al comune di Trecastagni in conformità alle decisioni assunte nel corso della seduta della Conferenza dei giorni 4-11 febbraio 2021;
 - € 1.000.000,00 assegnati, con il DDG n. 444 del 10 dicembre 2020, ai Comuni che hanno conseguito il riconoscimento della “bandiera blu” o quello della “bandiera verde”;
 - € 1.000.000,00 assegnati, con il DDG n. 444 del 10 dicembre 2020, ai Comuni che hanno conseguito il riconoscimento di “borgo più bello d’Italia” e/o quello di “borgo dei borghi”;
 - € 5.000.000,00 assegnati, con il DDG n. 73 del 30 marzo 2021, ai Comuni che nell’anno 2019 hanno raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, la cui assegnazione è in corso di definizione;
- f) procedere al riequilibrio delle assegnazioni, comprensive delle predette riserve, come di seguito precisato:
- determinare l’assegnazione media *pro-capite* per singola fascia demografica;
 - individuare per ciascun comune il valore di riferimento (“assegnazione teorica”) determinato in base all’assegnazione *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza;
 - determinare lo scostamento percentuale delle quote da riequilibrare dalla predetta “assegnazione teorica”;
 - ridurre (per un importo pari al 10% delle riserve considerate, esclusa quelle riferite al trasporto degli alunni pendolari) l’assegnazione da riequilibrare dei comuni beneficiari di riserve e per i quali l’assegnazione spettante risulti superiore per almeno il 6% rispetto al valore di riferimento sopra definito e facendo salve le assegnazioni perequate come precisato alle precedenti lett. c) e d);
 - destinare le risorse così recuperate e quelle ancora da attribuire all’incremento (per non oltre il 6,32%), delle assegnazioni risultate inferiori per almeno il 50,63 % al predetto “valore teorico, in modo tale che, comunque, l’incremento non determini scostamenti inferiori a quello del predetto valore soglia del “50,63%” riferito ai comuni che non concorrono al riequilibrio;
- g) procedere al riparto della somma di € 2.000.000,00 - da destinare per l’anno 2020 ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della L.r. n. 9/2020 - in favore dei Comuni con popolazione

superiore ai 5.000 abitanti, mediante il riequilibrio dei valori dell'assegnazione 2020 *pro-capite*, come segue:

- considerare il valore medio dell'assegnazione *pro-capite* della fascia di appartenenza, tenuto conto degli importi derivanti dal riparto definitivo dei trasferimenti per l'anno 2020, sopra descritto;
- determinare, in base al valore *pro-capite* medio per singola fascia demografica, le assegnazioni teoriche ed i relativi scostamenti percentuali delle assegnazioni da tale valore teorico, al fine di evidenziare gli squilibri interni a ciascuna fascia;
- incrementare di un valore massimo del 5% i valori delle assegnazioni di quei comuni per i quali gli scostamenti percentuali dal "valore teorico" risultano superiori di almeno il 10% rispetto al corrispondente "valore teorico" ed evitando che l'incremento possa determinare valori percentuali di scostamento dal "valore teorico" inferiori a quello dei comuni che non concorrono al riparto (in quanto presentano un valore di scostamento inferiore a quello del 10%, assunto quale valore "soglia");

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere - in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 7 aprile 2021 - al riparto definitivo della somma complessiva di € **293.980.800,74**, da destinare ai Comuni per l'anno 2020, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. e del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, in definitiva, dettagliatamente riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1

In attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni citate in premessa, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 7 aprile 2021, è approvato il riparto definitivo della somma complessiva di **293.980.800,74 euro** - spettante per l'anno 2020 ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, nonché di riserva prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, dettagliatamente, riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4.

Art. 2

Le quote di ciascun comune, determinate con il riparto approvato con il presente decreto comprendono le quote complementari (non coperte con il Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., del costo del personale a

tempo determinato e/o stabilizzato) garantite dalla Regione per l'anno 2020 ai sensi dei commi 10, lett. a), 11 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., nonché del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite (al netto della eventuale quota complementare, di rispettiva pertinenza, del fabbisogno finanziario relativo ai contratti a tempo determinato e/o indeterminato non coperte con il Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.) con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Ai sensi del comma 1^{quater} dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. a tale obbligo non sono tenuti i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto alla data del presente provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.; di tale pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 26 APR. 2021.

L'Assessore per l'Economia
Avv. Gaetano Armao

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
Avv. Marco Zambuto



Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza